

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la nota prot. n.68411 del 20.09.2017 del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Area Vasta 5, (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n. 58416 di pari data) ad oggetto *"Coperture in fibrocemento Via ...omissis...- San Benedetto del Tronto, con cui dispone che l'Autorità Sanitaria Sindacale "provveda a ...richiedere al proprietario/i della copertura, con provvedimento urgente la documentazione da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto";*

**PRESO ATTO** del verbale ispettivo, allegato alla nota su indicata, redatto dai tecnici della prevenzione U.P.G. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che in data 26.07.2017 e 15.09.2017 *"hanno effettuato sopralluogo presso la località, accertando la presenza di diversi capannoni e tettoie dotati di coperture in fibrocemento che (dalle foto allegate), si presentano in stato di avanzato di degrado, taluni anche con evidenti rotture;*

**RICHIAMATO** il provvedimento di diffida e comunicazione di avvio del procedimento di questo Ente prot. n. 62561 del 05.10.2017 ad oggetto *"Coperture in fibrocemento Via ...omissis...- San Benedetto del Tronto - Diffida e comunicazione di Avvio del Procedimento"*, trasmesso a tutti i proprietari dell'immobile sito in via ...omissis..., inclusa la ditta ...omissis..., ed anche all'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 5 - ufficiali di Polizia Giudiziaria ed al Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto, con cui si richiedeva e diffidava a produrre documentazione comprovante *"la presenza o meno di materiali contenenti amianto sulla copertura dell'immobile in argomento e nel caso affermativo la documentazione relativa al nominativo del responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento (Punto 4° del DM 6.9.94; Allegato D al D.D.S.S. n°33 del 30.01.2003) ed agli interventi di corretta manutenzione per minimizzare il rischio...."*;

### **RICHIAMATE:**

- la nota del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot.n.12386 del 13.02.2018 (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n.10042 del 14.02.2018) ad oggetto: *"Coperture in fibrocemento via ...omissis...di San Benedetto del Tronto. ...omissis... di S. Benedetto del Tronto. Vs riferimento Diffida e comunicazione di avvio del procedimento n° 62561 del 05.10.2017."* di cui si riporta testualmente uno stralcio: *"Acquisita la valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto redatta dalla Ditta ...omissis...srl sarà necessario comunicare come già richiesto con la diffida e avvio del procedimento ...quanto dettato al capitolo 7, paragrafo 7° del D.M. 6.9.94 "indicatori utili per la valutazione dello stato di degrado" unitamente ad una dettagliata documentazione fotografica da cui si evinca in maniera chiara lo stato di conservazione dell'estradosso ed immagini in modalità macro da cui si possa evidenziare l'eventuale affioramento di fibre dalla superficie esterna, che ne evidenzia la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione (par. 1b punto 1 D.M. 06.09.94) al fine di poter esprimere un parere sanitario a tutela della salute pubblica"*, trasmessa con nota di questo Ente prot. n. 13147 del 28.02.2018 alla Ditta in argomento e per conoscenza all'ASUR Dipartimento di Prevenzione di San Benedetto del Tronto ed alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno;
- la nota del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot.n.53879 del 09.07.2018 (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n.43020 del 10/07/18) con cui si specifica, tra le altre cose, che *"...non risulta a questo SISF pervenuta la documentazione integrativa già richiesta con nota n° 12386 del 13.02.2018 e non si conoscono eventuali provvedimenti assunti da codesto Ente Municipale"*;
- la nota del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot.n.76888 del 11.10.2018 (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n.65148 del 11/10/18) con cui si specifica, tra le altre cose, che *"Agli atti di questo del SISF non risultano pervenuti a tutt'oggi le integrazioni richieste dal comune con nota n° 13147 del 28.02.2018 che ad ogni buon fine si rimette in copia, difatti a seguito del nuovo sopralluogo ispettivo in data 26.09.2018, è stato inviato sollecito per conoscere gli eventuali provvedimenti assunti dall'Ente Municipale"*;

**CONSIDERATO** che sono abbondantemente decorsi i tempi per le idonee operazioni di bonifica di cui al provvedimento di questo Ente prot. n. 62561 del 05.10.2017, ad oggetto: *"Coperture in fibrocemento Via ...omissis...- San Benedetto del Tronto - Diffida e comunicazione di Avvio del Procedimento"*, senza comunicazioni da parte del destinatario, **di ottemperanza a quanto diffidato e "nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigente e delle ulteriori che potranno essere fissate dall'ASUR Area Vasta n. 5 – Dipartimento di Prevenzione all'esito del vaglio del Piano di Lavoro"**;

**DATO ATTO** che la legge regionale n. 7 del 03/03/1982 prevede all'art. 2, comma 2, che *"I responsabili dei servizi, in particolare: a) propongono, nei casi di urgenza, al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo [articolo 3](#) ed eventualmente procedono ad interventi*

*temporanei di ordine tecnico-professionale” ed all’art. 3 che “In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all’ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale”;*

**VISTO** quanto disposto al punto 2) del D.M. 6.09.1994 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO - *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n° 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto*, in particolare, che: “... se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone, o macchine, le correnti d’aria, possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale”;

**DATO ATTO** che il D.M. 06/09/1994:

- prevede che i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell’edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

a) **Rimozione**: eliminazione e conseguente smaltimento dei materiali di amianto, previa presentazione all’A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano di lavoro di cui all’art. Art. 59-*duodecies*. del D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 e ss.mm.ii.;

b) **Incapsulamento**: trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre inoltre verificare periodicamente l’efficacia dell’incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento– (Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999 recante “*Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*);

c) **Confinamento**: Consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l’amianto rimane nell’edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

- fornisce le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica;

- al punto 4 prevede che “*Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifici un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto*” indicando sia le attività di manutenzione e custodia che quelle del programma di controllo, da eseguirsi da parte del proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge;

#### **VISTI**

- art. 832 (diritto di proprietà) e 1117 (Parti comuni dell’ Edificio) del codice civile;
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 5145 del 24 novembre 2009;

#### **VISTI**

- la **legge n° 257/92** “*Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*”;
- **Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994** “*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto*”;
- **Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999** recante “*Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*”;
- **Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257** recante “*Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro*”, in particolare l’art.

**59-duodecies** (*Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto*):

- il D.Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
- D.M. 29/07/2004 n. 248;
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 256 e 262;

- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- L.r. Marche n. 7 del 03/03/1982 "norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833";

**VISTO** l'art. 50 del Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 1998, n. 125;

**CONSIDERATA** la necessità, alla luce dell'accertamento compiuto e della proposta del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- nella contingenza dei fatti descritti dagli accertatori, di procedere in tal senso con somma urgenza nei confronti di chi, in base all'ordinamento giuridico, ha la disponibilità dell'esercizio di poteri sulla cosa *uti dominus*, quindi, nel caso di specie, nei confronti del proprietario del manufatto, senza la dilazione ulteriore dell'avvio del procedimento;

**PRESO ATTO** che, risulta proprietaria dell'immobile in esame, distinto al Catasto Fabbricati: foglio 7, part. 372 sub.3, la **...omissis...sede legale in ...omissis... in via ...omissis...e per essa il legale rappresentante ...omissis...nato ad ...omissis... il ...omissis...;**

**RAVVISATA** l'urgenza di provvedere in merito, in ragione della stringente necessità di prevenire il pericolo di distacchi e di rilascio di fibre di amianto e quindi possibili contaminazioni (desumibili dalla sopra citata proposta dell'Asur), a tutto danno e il pericolo degli interessi pubblici coinvolti (salute pubblica ed ambiente), e, pertanto, nella contingenza dei fatti descritti, di dover adottare le opportune misure di tutela proposte dall'Asur;

## **ORDINA**

**ALLA**

**Ditta ...omissis...sede legale in ...omissis... in via ...omissis... n.2, e per essa al legale rappresentante ...omissis...nato ad ...omissis... il ...omissis...,** in qualità di proprietaria dell'edificio in oggetto indicato, contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 7, particella 372 sub.3:

**a provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ad integrare la valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto, redatta dalla ditta ...omissis..., con la documentazione integrativa richiesta di cui alla nota ASUR prot. 12386 del 13.02.2018, in alternativa a provvedere alla bonifica della copertura dell'immobile in cui è stata accertata la presenza di amianto - secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994 – sito in via ...omissis... di questo Comune, distinto al Catasto Fabbricati: foglio 7, part. 372 sub.3.**

**Le eventuali idonee operazioni di bonifica (rimozione dei materiali di amianto od incapsulamento o confinamento) e quelle, eventuali, di smaltimento dei materiali rimossi, dovranno essere eseguite avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata all'esecuzione di tutti gli interventi di bonifica dell'amianto di cui al DM 06/09/1994, iscritta nell' apposito albo consultabile sul sito internet [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it) (categoria 10 A), nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal medesimo DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003 e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigenti e delle ulteriori che saranno fissate dalla Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione all'esito del vaglio del **piano di lavoro**.**

**Quest'ultimo dovrà essere tempestivamente trasmesso, unitamente ad una copia di questa ordinanza e preventivamente all'avvio delle operazioni di bonifica, in tempo utile per rispettare il termine temporale sopra riportato, mediante invio di un originale all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto e di una copia al Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale - Viale de Gasperi n° 124 (anche via pec. [protocollo@cert-sbt.it](mailto:protocollo@cert-sbt.it) o fax n.° 0735.794711).**

**Copia della documentazione comprovante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte e l'avvenuto smaltimento dell'eternit secondo la vigente normativa (formulario identificazione rifiuti , comunicazione di conclusione operazioni previste dal piano di lavoro assentito dall'Asur ad opera della ditta incaricata e abilitata, ecc.) dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Tutela Ambientale (cap. 63074)- Viale De Gasperi n. 124 - anche via pec. [protocollo@cert-sbt.it](mailto:protocollo@cert-sbt.it) o fax al n. 0735.794711 - al quale dovrà pervenire entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni;**

### AVVERTE CHE

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato, si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.

### INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

### COMUNICA INOLTRE CHE

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale - responsabile dell'istruttoria del presente procedimento (art. 5, c. 1 della L. n. 241/90) potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

### DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge,

### ALLA

**Ditta ...omissis...sede legale in Grottammare in ...omissis..., e per essa al legale rappresentante ...omissis...nato ad ...omissis... il ...omissis...,** in qualità di proprietaria dell'edificio in oggetto indicato, contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 7, particella 372 sub.3;

- trasmessa alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno e comunicata per quanto di rispettiva competenza:

- 1) All'Asur Marche Area Vasta N° 5, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Piazza Nardone n° 19, 63074 San Benedetto del Tronto, a cui è richiesto di trasmettere al Settore Gestione del Territorio ed Attività produttive copia delle eventuali prescrizioni sul piano di lavoro inviato dal destinatario del presente provvedimento (art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- 2) All' U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Marche Area Vasta N° 5 che viene **espressamente incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza**, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale;
- 3) Al locale Comando di Polizia Municipale.

**Il Sindaco  
Pasqualino Piunti**